

# COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 - FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it - PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 2 del 25.03.2021

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONCARALE (BS), CAPRIANO DEL COLLE (BS) E MARZIO (VA) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE. SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CLASSE II^, EX COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16-TER, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8, E 2, COMMA 1 DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21.10.2020.'

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 728 del 19.03.2021 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Seconda** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **straordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
VOLPI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
DREOLINI CINZIA	CONSIGLIERE	<b>Assente giust.</b>
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPA VILMA	CONSIGLIERE	Presente
MENEFOGLIO CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO AMELIA	CONSIGLIERE	<b>Assente giust.</b>
GEMELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BARNABO' ANNA RITA	CONSIGLIERE	Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 9 (**nove**) e ASSENTI n. 2 (**due**) (sig.a Dreolini Cinzia e sig.a Colombo Amelia).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 2° punto dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONCARALE (BS), CAPRIANO DEL COLLE (BS) E MARZIO (VA) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE. SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CLASSE II<sup>a</sup>, EX COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16-TER, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8, E 2, COMMA 1 DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21.10.2020.'

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm.ii., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali*";

**PREMESSO** che l'art. 7, comma 31 ter, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. Conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale delle Sezioni Regionali della stessa Agenzia;

**CHIARITO** che per espressa previsione dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati. Il succitato art. 30 va letto in combinato disposto con l'art. 98, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale i Comuni - le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - hanno la possibilità di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

**CONSIDERATO** che la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale costituisce una soluzione organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli enti, alle loro necessità nonché alle loro disponibilità finanziarie;

**VISTO** l'art.10, comma 2 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, secondo cui le convenzioni stipulate tra Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire : **a)** le modalità di espletamento del servizio, **b)** individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale, **c)** determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, **d)** determinare la durata della convezione, **e)** ammettere la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 270/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio di Segreteria comunale in forma convenzionata.
- la Deliberazione n. 150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina del Segretario Comunale presso una sede di Segreteria convenzionata.

## VISTI:

- l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale «*La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati*»;
- l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*”, a mente del quale: “**1.** *Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.* **2.** *La nomina del segretario è disposta dal Sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.* **3.** *Le convenzioni per l'Ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle Sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del Segretario individuato”*;

**RICHIAMATA** la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali Prot.14449 in data 01.12.2020, avente per oggetto recante “*Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020*”;

## CHIARITO che:

- il Comune di Poncarale (BS) - **che all'interno della convenzione di cui all'oggetto ricoprirà il ruolo di Ente Capofila** - ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2020 pari a **5191 (Cinquemilacentonovantuno)**;
- il Comune di Capriano (BS) ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2020 pari a **4666 (Quattromilaseicentosessantasei)**;
- il Comune di Marzio (VA) ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2020 pari a **313 (trecentotredici)**;

**CONSTATATO** che la sommatoria della popolazione residente nei tre Comuni - sopra citati - è pari a 10170 (**Diecimilacentosettanta**) abitanti; e, pertanto, **la sede convenzionata di Segreteria Comunale in oggetto è da considerarsi di Classe II<sup>^</sup>**, ai sensi del combinato disposto dei succitati artt. 16-ter, comma 11, del Decreto -Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, e 2, comma 1 del Ministero dell'Interno del 21.10.2020;

**VISTO** il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art. 111 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che i Sindaci dei Comuni di Poncarale (BS), di Capriano del Colle (BS) e di Marzio (VA), a seguito di trattative all'uopo intercorse, hanno deciso di gestire in forma associata per la **durata di due anni**, con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale di Fascia “B\*”, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia, alle condizioni definite nell'allegato schema di convenzione;

**VISTO ED ESAMINATO** lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, il cui testo viene allegato, sotto la lettera "A", al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. L'allegato schema di Convenzione di Segreteria comunale indica tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 ed assegna al **Comune di Poncarale (BS) il ruolo di Ente capo convenzione;**

**CONSTATATO** che il Comune di Poncarale (BS) ed il Comune di Capriano del Colle (BS) hanno provveduto rispettivamente con Deliberazione consiliare n.5 dell'11 Marzo 2021 e con Deliberazione consiliare n.2 del 15 Marzo 2021, dichiarate immediatamente eseguibili, ad approvare all'unanimità l'allegato schema di convenzione;

**RITENUTO** meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione che riparte l'orario di presenza del Segretario ed il conseguente onere finanziario in percentuale, nei termini che seguono:

Enti	Ore di presenza settimanali del Segretario Comunale	Onere finanziario in percentuale
Comune di Poncarale (Capo Convenzione)	Ore 21 (Ventuno)	58,33%
Comune di Capriano del Colle (BS)	Ore 12 (Dodici)	33,33%
Comune di Marzio (VA)	Ore 3 (tre)	8,33

**RICHIAMATA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021, pubblicata in G.U., Serie Generale n. 15 del 20/01/2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale al 30 Aprile 2021;

**CONSTATATO** che il dilagare della Pandemia da COVID 19 – nonostante i numerosi provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale – non tende ad arrestarsi e ciò ha comportato la classificazione della Regione Lombardia in zona rossa, a far data dalla metà del mese di Marzo, con le immancabili difficoltà per l'intera macchina amministrativa, anche in ordine all'organizzazione delle sedute consiliari;

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 18/03/2020 con la quale è stato chiarito che *"per i Segretari Comunali e Provinciali la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici"*. La stessa Circolare ha cura di chiarire che per i Segretari Comunali e Provinciali, il ricorso al lavoro agile è, peraltro, incentivato dall'introduzione - ex art. 73 del richiamato D.L. 17/03/2020, n. 18 - dello svolgimento con modalità telematiche delle riunioni dei Consigli e delle Giunte Comunali. Resta inteso, comunque, che sono *"fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove (i Segretari) prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio"*;

**ACQUISITI ED ALLEGATI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il primo dal Responsabile del Settore Amministrativo, il secondo dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

**Consiglieri presenti n. 9 (nove);**

**Consiglieri astenuti n. 0 (zero);**

**Voti favorevoli n. 9 (nove);**

**Voti contrari n. 0 (zero);**

## DELIBERA

**Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:**

1. di approvare – come, di fatto, approva in ogni sua parte – lo schema di convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Poncarale (BS), Capriano del Colle (BS) e Marzio (VA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 e ss.mm.ii.;
2. di dare atto che lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO "A"**), precisando che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
  - Comune di Poncarale (Ente capofila) → 58,33 % (**21 ore settimanali**);
  - Comune di Capriano del Colle (BS) → 33,33 % (**12 ore settimanali**);
  - Comune di Marzio (VA) → 8,33% (**3 ore settimanali**);
3. di dare atto che, sulla base delle attestazioni relative alla popolazione residente presso i Comuni in oggetto alla data del 31.12.2020, rilasciate dagli Ufficiali d'Anagrafe dei rispettivi Enti, trascritte in premessa, **la Convenzione di Segreteria di cui all'oggetto deve essere inquadrata come Convenzione di Segreteria di Classe II<sup>^</sup>**, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante *“Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”*.
4. **di ribadire che il ruolo di Ente Capofila della Convenzione di cui all'oggetto è assunto dal Comune di Poncarale (BS);**
5. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi, dando atto che la stessa, salvo revoca o scioglimento anticipato, ha la durata complessiva di **due anni con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Generale**, una volta che saranno espletati tutti gli adempimenti di legge, connessi alla costituzione di una sede di segreteria convenzionata;
6. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente Deliberazione Consiliare nonché della Convenzione sottoscritta alla Prefettura UTG di Milano - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Lombardia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che con estrema probabilità – stante il persistere del dilagare della Pandemia da COVID 19 il Sindaco di Marzio (VA) sottoscriverà digitalmente, a norma di legge, l'allegato schema di Convenzione;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale *“Amministrazione trasparente”* dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

**Consiglieri presenti n. 9 (nove);**  
**Consiglieri astenuti n. 0 (zero);**  
**Voti favorevoli n. 9 (nove);**  
**Voti contrari n. 0 (zero);**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare – avuto riguardo ai tempi del complesso iter di pubblicizzazione della sede di segreteria comunale convenzionata, e, pertanto, all’urgenza di provvedere in merito - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONCARALE (BS), CAPRIANO DEL COLLE (BS) E MARZIO (VA) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE. SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CLASSE II^, EX COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16-TER, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8, E 2, COMMA 1 DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21.10.2020.'**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Marzio, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 19.03.2021

Il Responsabile dell'Area Affari Generali  
F.to Cav. Maurizio Frontali

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 19.03.2021

Il Responsabile  
dell'Area Economico Finanziaria  
F.to Cav. Maurizio Frontali

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL’UFFICIO DEL SEGRETERIO COMUNALE TRA I COMUNI DI PONCARALE (BS), CAPRIANO DEL COLLE (BS) E MARZIO (VA). SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CLASSE II<sup>^</sup>.**

\*\*\*\*\*

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno ..... del mese di ..... presso la Residenza Municipale del Comune di ..... (BS), ubicata in ..... al civico ...

**TRA**

Il **COMUNE DI PONCARALE (BS)**, C.F: 80018630170, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, **Sig. Antonio Zampedri**, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .../03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Il **COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE (BS)**, C.F: 00852940170, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, **Sig. Stefano Sala**, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Il **COMUNE DI MARZIO (VA)**, C.F: 00559720123, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, **Cav. Maurizio Frontali**, (partecipa da remoto) in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

**ART. 1 – OGGETTO**

**1.** I Comuni di Poncarale (BS), Capriano del Colle (BS) e Marzio (VA) stipulano la presente convenzione allo scopo di gestire in forma associata l’Ufficio del Segretario Comunale, ai sensi

dell'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 e ss.mm.ii..

## **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

1. Il Comune di Poncarale (BS) assume la veste di Capo-convenzione. Al Comune di Poncarale (BS) compete, pertanto, la gestione del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento economico che al trattamento giuridico dello stesso.

## **ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione, sentiti il Sindaco di Capriano del Colle (BS) ed il sindaco di Marzio (BS), compete la nomina e la revoca del Segretario Comunale nel rispetto della normativa vigente.

2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione della soppressa Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 adottati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Agenzia.

## **ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO**

1. Con la presente convenzione, i Comuni – sopra rappresentati - stabiliscono di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale di Fascia "B\*" per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per provvedimento a firma dei Sindaci, sono attribuite al suddetto Funzionario.

2. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale titolare – fatte comunque salve le eventuali diverse disposizioni impartite da parte del Ministero dell'Interno (ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) - ciascun Sindaco provvederà direttamente alla nomina del Segretario Comunale supplente a scavalco, sussistendone le prescritte condizioni.

3. Nel periodo di supplenza, gli orari e gli accessi saranno concordati direttamente con il Segretario Comunale supplente, secondo le esigenze di servizio e compatibilmente con gli impegni nella sede di titolarità. Per i Comuni il cui organico contempla la figura del Vice Segretario Comunale rimane comunque salva la facoltà di avvalersene per la sostituzione del Segretario Comunale titolare.

## **ART. 5 - ORARIO DI SERVIZIO**

1. Il Segretario Comunale, titolare della sede di Segreteria convenzionata, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, nel rispetto dell'art. 13, comma 1, C.C.N.L. per il Personale Area Funzioni Locali del 17.12.2020 (già art. 19, comma 1, del Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16 maggio 2001), in modo da assicurare la presenza nei Comuni per un numero di ore settimanali proporzionale alla quota di partecipazione alle spese di cui al successivo art. 6.

2. L'orario di servizio è così ripartito : 21 (ventuno) ore alla settimana presso il Comune di Poncarale (BS), 12 (dodici) ore settimanali presso il Comune di Capriano del Colle (BS) e 3 (tre) ore alla settimana presso il Comune di Marzio (VA).

3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato in ogni momento di comune accordo per sopravvenute esigenze di servizio.

## **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al successivo recupero, con cadenza semestrale (salvo diversa successiva insindacabile determinazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune capofila), della quota parte delle spese a carico del Comune di Capriano del Colle (BS) e del Comune di Marzio (VA). La spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 105 e seguenti del C.C.N.L. per il Personale Funzioni Locali, sottoscritto il 17.12.2020, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Poncarale (BS) → 58,33 % (Cinquantotto virgola trentatrè percento);
- Comune di Capriano del Colle (BS) → 33,33% (Trentatrè virgola trentatrè percento);
- Comune di Marzio (VA) → 8,33 (Otto virgola trentatrè percento).

2. Diversamente, il rimborso delle spese di missione eventualmente effettuate nell'interesse di ogni singolo Ente, il rimborso delle spese di viaggio e di pedaggio autostradale, regolarmente documentate e sostenute dal Segretario Comunale per recarsi dal Comune Capo-Convenzione agli altri Comuni convenzionati (Cfr. Decreto Presidente Unità di Missione Prot. n. 25402 del 17.05.2011), la liquidazione dei diritti di rogito e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti devono intendersi a carico, nel rispetto dei limiti e forme di legge, soltanto dell'Ente a favore del quale le prestazioni lavorative sono state rese, senza alcun

diritto a riparto o rimborso. Parimenti, ciascun Ente dovrà procedere, autonomamente, in base al proprio sistema di misurazione della performance, alla valutazione del Segretario Comunale, strumentale al riconoscimento, in caso di valutazione positiva, dell'indennità di risultato.

3. Tenuto conto dell'organigramma funzionale che contraddistingue tutti i Comuni parti della Convenzione, ed, in particolare, l'Ente Capofila, i Sindaci dei tre Comuni sottoscrittori sono consapevoli che la propria partecipazione alla spesa dell'Ufficio del Segretario Comunale è comprensiva e tiene conto della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento di cui godrà nella misura complessiva massima il Segretario Comunale, secondo le normative contrattuali vigenti.

#### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. I Sindaci dei Comuni convenzionati sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti volti ad incidere in modo permanente sullo svolgimento del servizio di Segreteria.

2. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri o colloqui da tenersi – anche in videoconferenza da remoto - ogni volta che sarà ritenuto necessario tra i rispettivi Sindaci, che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

#### **ART. 8 – DURATA, CAUSE DI SCIoglimento E POSSIBILITA' DI PROROGA**

1. Quanto alla durata, la presente Convenzione è da intendersi valida per due anni con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale.

2. La presente convenzione, oltre ad avere una durata limitata nel tempo, ha, comunque, carattere precario nel senso che potrà essere sciolta in qualunque momento, prima della scadenza del predetto termine di durata, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni, parti della Convenzione, in caso di elezioni amministrative. In tale evenienza, previo avvio del procedimento di nomina del nuovo titolare, gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61° giorno e non oltre il 120° dall'insediamento del Sindaco;

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare. Il recesso di uno dei Comuni va notificato all'altro Comune convenzionato entro dieci giorni dall'adozione della relativa Deliberazione. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data stabilita e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dall'ultima notifica dell'atto deliberativo di recesso alle Amministrazioni interessate, fatto comunque sempre salvo un diverso accordo tra i Sindaci.

3. In caso di recesso unilaterale di una delle tre Amministrazioni Comunali, così come in caso di scadenza del termine naturale senza rinnovo o proroga, troverà applicazione la normativa vigente per il caso di specie che, al riguardo, prevede la permanenza in servizio a tempo pieno del Segretario Comunale presso il Comune capo convenzione.

4. Prima della scadenza del termine di durata, gli Enti convenzionati potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli comunali, alla proroga della presente convenzione per un uguale periodo o per un periodo diverso da concordare.

#### **ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA**

1. Avuto riguardo alla sommatoria della popolazione residente nei tre Comuni convenzionati alla data del 31.12.2020, la presente convenzione è di Classe II<sup>^</sup> (seconda), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020 adottato in attuazione dell'art. 16-ter, commi 11, 12 e 13 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8.

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione di segreteria sarà repertoriata e registrata in caso d'uso a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, quelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria del Segretario Comunale nonché quelle dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. Copia della presente convenzione, corredata dalle Deliberazioni di approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti convenzionati, sarà inviata, a cura del Comune capo convenzione, al

Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia, per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco del Comune di Poncarale (BS),  
Sig. Antonio Zampedri**

.....

**Il Sindaco del Comune di Capriano del Colle (BS),  
Sig. Stefano Sala**

.....

**Il Sindaco del Comune di Marzio (VA),  
Cav. Maurizio Frontali**

.....

Poncarale, ....../.../2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to Cav. Maurizio Frontali**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to Piera Manfredi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 25.03.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 71/2021.

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to Enrica Lombardo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.03.2021

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico**, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **25.03.2021**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.03.2021